

**LICEO STATALE "S.G. CALASANZIO"**

(Classico - Scientifico - Linguistico)

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 - Fax 019/513963 17043 CARCARE (SV)

Codice scuola SVPC030001 - Codice Fiscale 80015250097

MAIL: [calasanzio@liceocarcare.it](mailto:calasanzio@liceocarcare.it) - [svpc030001@istruzione.it](mailto:svpc030001@istruzione.it) [svpc030001@pec.istruzione.it](mailto:svpc030001@pec.istruzione.it) Sito:<http://www.liceocarcare.edu.it/>

Prot. n. (vedi segnatura)

LICEO STATALE  
"SAN GIUSEPPE CALASANZIO"  
17043 Carcare (SV)  
Prot. 0005240 del 16/10/2025  
V-7 (Uscita)

Ai Docenti  
Al Personale Ata  
A tutti gli esperti coinvolti  
Bacheca  
Atti  
Sito

**OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO – A.S. 2025/26****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di

sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

VISTA la Nota MI 3330 del 13/19/22 avente per oggetto "Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023;

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODPIT n. 2202 del 01/06/2023 e successive;

VISTO il Decreto interministeriale MIM-MEF n. 182/2020, così come modificato dal decreto interministeriale n.153/2023, art. 19 comma 2

## DECRETA

### La costituzione del Gruppo di lavoro operativo (GLO)

#### Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione dell'inclusione dei singoli allievi con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

#### Art.2 Composizione del GLO

Il Gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- . dal Consiglio di Classe
- . dai genitori, o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale
- . da figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica
- . dall'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL
- . dagli studenti con disabilità"

Alle riunioni del GLO possono partecipare anche i referenti dell'Inclusione e altri specialisti che operano nel contesto scolastico con compiti medico e psico-pedagogici, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza all'autonomia, nel processo di inclusione e nel generale Progetto di vita degli allievi.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare la funzione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcando la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

Il GLO così composto resterà in carica per la durata del ciclo scolastico di ciascun allievo; in caso di modifiche sopravvenute si provvederà all'aggiornamento della composizione.

#### Art. 3 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- . definizione del PEI;
- . verifica del processo d'inclusione;
- . proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. È dunque l'organismo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa riporta che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal Personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro Giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

#### **Art. 4 Pubblicazione Atti**

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria MORABITO  
*F.to digitalmente*